



Università degli Studi di Napoli «Parthenope»

Dipartimento di Studi Aziendali ed Economici

Corso di Laurea in Economia Aziendale

CONTABILITÀ E BILANCIO

Prof.ssa Francesca Francioli

e-mail: francesca.francioli@uniparthenope.it

Settima parte

**I COLLEGAMENTI
CONTABILITÀ – BILANCIO
AI FINI CIVILISTICI
E GESTIONALI**

IL BILANCIO: GENERALITÀ

- Alla chiusura dell'esercizio sorge l'esigenza di redigere il bilancio, sintesi contabile nella quale risultano:
- il risultato di esercizio (utile/perdita), tramite la formazione del conto economico, che riepiloga costi e ricavi di competenza dell'esercizio (manifestatisi durante l'esercizio)
- il capitale di funzionamento , tramite la formazione dello stato patrimoniale, che riepiloga rimanenze attive e passive esistenti alla chiusura dell'esercizio e che interesseranno la gestione futura (prossimi esercizi)

Funzioni e destinatari del bilancio d'esercizio (1)

Il ***bilancio d'esercizio*** è la sintesi, negli aspetti economico, patrimoniale e finanziario, della gestione svolta, durante un determinato periodo amministrativo, dall'azienda in funzionamento.

La visione globale che il bilancio fornisce dell'esercizio è rivolta a chi deve esprimere sull'esercizio stesso un **giudizio per orientare successive scelte o valutare scelte già compiute**.

Si tratta di tutti gli interlocutori aziendali (*Stakeholders*), i quali attendono dal bilancio informazioni essenziali riguardanti il **grado di efficacia** (Grado di raggiungimento dell'obiettivo) **e di efficienza** (dato dal rapporto *Input/Output*) con cui l'azienda persegue i suoi fini e, dunque, le prospettive di **continuità aziendale**.

Funzioni e destinatari del bilancio d'esercizio (2)

Il nucleo fondamentale dal quale si sintetizzano reddito e capitale di funzionamento rappresenta l'elemento che qualifica il bilancio.

È indispensabile, però, affiancare agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico informazioni volte a chiarirli ed integrarli nel delineare la realtà aziendale, soprattutto per quanto riguarda il **profilo finanziario**, in quanto non immediatamente desumibile dal nucleo.

Il sistema di **informazioni supplementari** che va affiancato al bilancio è composto da documenti quali la **nota integrativa**, la **relazione sulla gestione**, la **relazione del collegio sindacale**, i **rendiconti finanziari**, i **prospetti di variazione delle voci di Patrimonio Netto**.

Spetterà al fruitore, poi, interpretare ed esplicitare la portata informativa del bilancio, ricorrendo alle opportune analisi.

Funzioni e destinatari del bilancio d'esercizio (3)

Nella predisposizione di informazioni si deve tener sempre conto di dover favorire la comprensione e l'interpretazione da parte del fruitore.

Tale attenzione risulta condizione necessaria per poter giungere a un **bilancio attendibile e affidabile sia come strumento di informazione interna, sia come strumento di comunicazione esterna.**

N.B.

Un bilancio attendibile non è fonte di qualsiasi informazione aziendale.

Gli interlocutori aziendali (1)

Gli **interlocutori aziendali** si dividono in effettivi e potenziali.

Entrambe le categorie, ovviamente, curano i propri *interessi conoscitivi*:

- Gli ***interlocutori effettivi*** sono interessati ad apprezzare la solidità del rapporto esistente;
- Gli ***interlocutori potenziali*** hanno interesse nell'opportunità di avviare un rapporto con l'azienda.

Gli interlocutori aziendali (2)

<i>Interlocutori</i>	<i>Interessi conoscitivi</i>
Finanziatori a titolo di capitale	Sono interessati alla redditività del loro investimento in connessione al rischio d'impresa.
Finanziatori a titolo di credito	Sono interessati alla solvibilità e alla liquidità dell'azienda ovvero alla sua affidabilità come debitrice.
Fornitori di beni e servizi	Sono interessati a valutare il loro rapporto con l'azienda, sia nell'aspetto strettamente commerciale che in quello finanziario .

Gli interlocutori aziendali (3)

<i>Interlocutori</i>	<i>Interessi conoscitivi</i>
Lavoratori dipendenti	Singularmente e attraverso le loro organizzazioni, sono interessati a una conoscenza dell'azienda che consenta di valutare la congruità, le tendenze evolutive e le possibilità di miglioramento delle condizioni remunerative e di lavoro .
Clienti e consumatori	Sono interessati ad acquisire indicazioni sulla struttura produttiva ed elementi per valutare il rapporto qualità/prezzo del prodotto o del servizio.
Concorrenti	Hanno lo scopo di confrontarsi con l'azienda per individuare le posizioni reciproche nel mercato e per focalizzare i rispettivi punti di forza e di debolezza.

Gli interlocutori aziendali (4)

<i>Interlocutori</i>	<i>Interessi conoscitivi</i>
Associazioni di categoria	Legittimano o meno l'operato dell'azienda nel tessuto socio-economico.
Stato	È interessato alle sorti dell'azienda sia in quanto unità realizzatrice di scambi, sia come produttrice di redditi fiscalmente imponibili .

Il redattore del bilancio deve essere neutrale ed equilibrarsi verso un'**informativa equilibrata**, rigettando tentativi di soddisfacimento di esigenze conoscitive particolari a danno di altre e di utilizzo del bilancio quale strumento per indirizzare il comportamento di determinati soggetti.

LA PRATICA DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

Postulati di bilancio o criteri generali di bilancio (art. 2423 bis)

La rappresentazione del bilancio prevista dalla normativa civilistica

Il bilancio, per la sua importanza come strumento di informativa esterna, oltreché interna, è **vincolato negli schemi e nel contenuto da disposizioni del legislatore civilistico.**

Tali disposizioni riguardano sia il momento valutativo che quello espositivo e convergono verso l'obiettivo generale di redigere un bilancio **chiaro** che rappresenti in modo **veritiero** e **corretto** la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'azienda (cfr. **art. 2423 c.c.**).

L'intervento del legislatore, nello specifico, è volto a tutelare il diritto dei terzi alle informazioni utili a valutare la consistenza e le prospettive del proprio legame con l'unità economica e, quindi, ad alimentare i relativi processi decisionali.

Going concern o continuità (art. 2423 bis comma 1)

“La valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato”.

- Le valutazioni di bilancio devono essere effettuate nella prospettiva della continuazione dell’attività aziendale.
- La continuità è il principio di base; infatti, è denominato “protoprincipio”, in quanto, in assenza di continuità aziendale non si può parlare di bilancio ordinario di esercizio, ma di bilanci straordinari (bilancio di liquidazione, di cessione, di trasformazione, ecc.).
- Le norme in materia di bilancio (art. 2423 e ss.) si applicano nei confronti di imprese in funzionamento. Non sono norme dirette alla redazione di bilanci straordinari.
- Non è sufficiente “presumere” la continuazione. Essa deve essere accertata dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale.

Prudenza

(art. 2423 bis comma 1, 1bis 2, 4, art. 2426 comma 2)

Art. 2423 bis Comma 1: *“la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato”.*

Art. 2423 bis Comma 2: *“si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio”.*

•Non devono essere computati gli utili sperati e devono essere computate le perdite presunte (principio della realizzazione).

Art. 2423 bis Comma 4: *“si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo”.*

Art. 2426 Comma 2: *“gli ammortamenti vanno calcolati sia in caso di perdite, sia in caso di utili”.*

Prudenza (2)

(art. 2423 bis comma 1, 2, 4)

- La giustificazione è la cautela verso il futuro incerto. L'obiettivo che si persegue è di salvaguardare l'integrità del capitale, ovvero di fare in modo che, in ogni momento della vita aziendale, il capitale di bilancio (il capitale netto) risulti inferiore, o al massimo uguale, al capitale economico (cioè al valore di mercato del capitale netto). La valutazione deve essere, pertanto, prudente, al fine di evitare di annacquare il capitale
- Nella pratica il postulato della prudenza si traduce nel principio delle “asimmetrie delle stime” che implica quanto segue:
 - divieto di contabilizzare le attività potenziali non certe e non quantificabili (utili sperati), ma solo gli utili effettivamente realizzati;
 - obbligo di contabilizzare le passività potenziali (perdite presunte) se probabili e quantificabili.

Funzione economica (art. 2423 bis comma 1)

“La valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato”.

■ E’ stato introdotto con il D.Lgs. n. 6 del 17 gennaio 2003 (Riforma del diritto societario).

■ L’espressione è stata soggetta a critiche in quanto ritenuta poco chiara.

■ La dottrina prevalente interpreta il principio come una espressione della **“prevalenza della sostanza sulla forma”**. Esso garantisce che, in caso di contrasto tra la realtà economica di un’operazione e la forma legale con la quale essa si manifesta, i redattori di bilancio privilegino la prima, rilevando i fatti amministrativi in conformità alla propria sostanza.

■ Es.: operazioni “pronti contro termine” di titoli.

Forma: vendita di titoli.

Sostanza: finanziamento a scadenza dietro garanzia su titoli.

Competenza economica (art. 2423 bis comma 3)

"Si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento".

■ I costi e i ricavi sono contabilizzati in bilancio in base alla loro competenza economica, trascurando la relativa manifestazione numeraria.

■ Un ricavo è di competenza dell'esercizio allorquando:

- a) il bene o servizio è stato approntato;
- b) è stato trasferito il diritto di godimento del bene o del servizio.

■ Un costo è di competenza dell'esercizio se:

- a) si è realizzato il corrispettivo ricavo;
- b) si è utilizzato il relativo servizio;
- c) il servizio o il ricavo non si avranno più perché sono svaniti.

Valutazione atomistica (art. 2423 bis comma 5)

"Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci dei conti vanno valutati separatamente".

- Gli elementi eterogenei ricompresi in una singola voce devono essere valutati separatamente e analiticamente, senza effettuare stime forfettarie.
- Non rappresenta un principio vero e proprio, piuttosto una regola di redazione del bilancio.
- Es.: la voce costi di Ricerca, Sviluppo e Pubblicità. I singoli costi riguardanti le varie funzioni vanno analizzati e valutati in modo autonomo, senza possibilità di compensazioni.

Costanza (art. 2423 bis comma 6)

“I criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro”.

Deroghe al principio sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico”.

■ I criteri di valutazione, la forma e la struttura dei conti devono rimanere costanti nel tempo, al fine di garantire la comparabilità dei bilanci.

■ Il principio della costanza è l’unico postulato che, in casi eccezionali, può essere derogato. La nota integrativa deve:

- ✓ motivare la deroga


- ✓ indicarne l’influenza sulla situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.

Le deroghe al principio della costanza rappresentano “cambiamenti di principi contabili” (es. cambiamento del metodo di valutazione delle rimanenze di magazzino: dal FIFO al LIFO; ecc.).

Differenti sono le “variazioni di stime” che rappresentano eventi ordinari, normali e tipici in una azienda non generano deroghe al principio della costanza (es.: cambiamento del valore di presumibile realizzazione di un credito; ecc.)

Art 2423 c.c. i documenti di bilancio

Il bilancio ordinario di esercizio è composto da tre documenti:



Al bilancio ordinario d'esercizio sono inoltre "allegati" i seguenti documenti:

- Relazione sulla gestione (art. 2428)
- Relazione dei sindaci (art. 2429)

La struttura dello Stato Patrimoniale

La struttura dello *Stato Patrimoniale* (cfr. art. 2424 c.c.) è obbligatoriamente a sezioni contrapposte.

In linea di massima, la classificazione del passivo segue il criterio finanziario, mentre quella dell'attivo il criterio della destinazione originaria, con alcune integrazioni di carattere finanziario.

La struttura del Conto Economico

La struttura del **Conto Economico** (cfr. art. 2425 c.c.) è scalare, con evidenziazione del valore della produzione e di diversi risultati intermedi prima di quello netto, il quale, dopo l'eliminazione dell'appendice fiscale, non dovrebbe risentire delle norme tributarie di valutazione.

La Nota Integrativa

Parte essenziale del nucleo di bilancio è la **Nota Integrativa** (cfr. art. 2427 c.c.), il cui contenuto è volto a completare ed esplicitare le informazioni fornite attraverso lo SP e il CE, al fine di delineare meglio i profili economici, patrimoniali e finanziari dell'azienda.

Il contenuto è riassumibile nei seguenti punti:

- *Esplicitazione di alcuni valori sintetici di bilancio;*
- *Inserimento di informazioni di dettaglio;*
- *Motivazioni delle eventuali deroghe alla norma e di altre particolari scelte effettuate nella formazione del bilancio.*

La relazione sulla gestione

La *relazione sulla gestione* (cfr. art. 2428 c.c.) ha contenuto prevalentemente qualitativo ed è volta ad evidenziare la situazione dell'azienda e la continuità evolutiva della gestione.

A informazioni di carattere storico se ne aggiungono altre atte a cogliere la dinamica futura, in particolare:

- *La situazione della gestione nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti;*
- *I fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;*
- *La prevedibile evoluzione della gestione;*
- *L'attività di ricerca e sviluppo.*

Lo Stato patrimoniale

Requisito formale

Lo Stato Patrimoniale dà il conto del patrimonio, che è l'insieme dei beni coordinati a disposizione di diritto e di fatto dell'azienda.

Caratteristiche

- È un documento a sezioni contrapposte;
- Nella colonna "di sinistra" espone gli impieghi (anche noti come attività);
- Nella colonna "di destra" espone le fonti di finanziamento (anche note come passività);
- Il totale degli impieghi è uguale al totale delle fonti di finanziamento;
- La differenza tra gli impieghi e le fonti di finanziamento di terzi (debiti) è pari al capitale netto;
- Il capitale netto è il capitale proprio;
- Il capitale netto è un aggregato ($CN = CS + RISERVE + UTILE - PERDITE$);
- Viene riclassificato mediante il criterio finanziario.

Lo Stato patrimoniale

A) CREDITI VERSO I SOCI	A) PATRIMONIO NETTO I) Capitale II) Riserva da sovrapprezzo azioni III) Riserve di rivalutazione IV) Riserva legale V) Riserve statutarie VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio ** VII) Altre riserve, distintamente indicate VIII) Utili (perdite) portati a nuovo IX) Utile (perdita) dell'esercizio X) Riserva negativa per azioni in portafoglio (dal 2017 sostituisce la voce A-VI)**
B) IMMOBILIZZAZIONI I) Immobilizzazioni immateriali II) Immobilizzazioni materiali III) Immobilizzazioni finanziarie	B) FONDI PER RISCHI E ONERI
C) ATTIVO CIRCOLANTE I) Rimanenze II) Crediti III) Attività finanziarie IV) Disponibilità liquide	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
D) RATEI E RISCONTI (con separata indicazione del disaggio su prestiti) *	D) DEBITI
	E) RATEI E RISCONTI (con separata indicazione dell'aggio su prestiti) *
TOTALE ATTIVO	TOTALE PASSIVO

* **N.B.:** Il c.d. «decreto bilanci» ha abolito, dal 2017, i riferimenti in merito agli aggi e ai disaggi su prestiti

Lo Stato patrimoniale

Requisito formale

In merito alla struttura dello S.P., la lettura degli artt. 2424 e 2423 *ter* (le cui indicazioni rimangono valide anche per la struttura del Conto Economico) permette di rilevare le seguenti indicazioni.

Le voci dello Stato Patrimoniale sono classificate secondo una gerarchia che prevede **quattro livelli**:

LETTERE MAIUSCOLE (A, B, C...)

NUMERI ROMANI (I, II, III...)

NUMERI ARABI (1, 2, 3...)

LETTERE MINUSCOLE (a, b, c).

} non possono essere modificate

} possono essere modificate

Lo Stato patrimoniale

Art. 2423 ter. struttura dello stato patrimoniale e del conto economico

*“Le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente **suddivise**, senza eliminazione della voce complessiva e dell’importo corrispondente; esse possono essere **raggruppate** soltanto quando il raggruppamento, a causa del loro importo, è irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell’2423 o quando esso favorisce la chiarezza del bilancio. In questo secondo caso la nota integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto di raggruppamento.*

Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli articoli 2424 e 2425.

*Le voci precedute da numeri arabi devono essere **adattate** quando lo esige la natura dell’attività esercitata”.*

Lo Stato patrimoniale

Riassumendo, i raggruppamenti rappresentati da numeri arabi, e per estensione anche quelli preceduti da lettere minuscole, possono essere:

- raggruppati
- suddivisi
- adattati
- integrati

se tali operazioni favoriscono la chiarezza del bilancio (mantenendo in N.I. la suddivisione prescritta dall'art. 2424 c.c.)

L'art. 2423 *ter* prevede, inoltre, che per ogni voce di S.P. (e di C.E.) deve essere inserito il valore dell'anno precedente; qualora le voci non siano comparabili, quelle dell'esercizio precedente devono essere adattate (fornendo adeguata motivazione in N.I.).

L'art. 2423 *ter* afferma, infine, che sono vietati i compensi di partite.

Lo Stato patrimoniale

Art. 2424 bis: disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale

“Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni.

Le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore a quelle stabilite dal terzo comma del 2359 si presumono immobilizzazioni.

Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Nella voce “trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato” deve essere indicato l'importo calcolato a norma del 2120.

Lo Stato patrimoniale

Nella voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti i proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi, e i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi.

Nella voce ratei e risconti passivi devono essere iscritti i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Possono essere iscritte in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo”.

Le voci dell'attivo (1)

A) CREDITI VERSO I SOCI	A) PATRIMONIO NETTO I) Capitale II) Riserva da sovrapprezzo azioni III) Riserve di rivalutazione IV) Riserva legale V) Riserve statutarie VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio ** VII) Altre riserve, distintamente indicate VIII) Utili (perdite) portati a nuovo IX) Utile (perdita) dell'esercizio X) Riserva negativa per azioni in portafoglio (dal 2017 sostituisce la voce A-VI)**)
B) IMMOBILIZZAZIONI I) Immobilizzazioni immateriali II) Immobilizzazioni materiali III) Immobilizzazioni finanziarie	B) FONDI PER RISCHI E ONERI
C) ATTIVO CIRCOLANTE I) Rimanenze II) Crediti III) Attività finanziarie IV) Disponibilità liquide	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
D) RATEI E RISCONTI (con separata indicazione del disaggio su prestiti) *	D) DEBITI
	E) RATEI E RISCONTI (con separata indicazione dell'aggio su prestiti) *
TOTALE ATTIVO	TOTALE PASSIVO

* N.B.: Il c.d. «decreto bilanci» ha abolito, dal 2017, i riferimenti in merito agli aggi e ai disaggi su prestiti